



COMUNE DI ALTAVILLA VICENTINA
PROVINCIA DI VICENZA

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA
TARIFFA CORRISPETTIVA SERVIZIO RIFIUTI**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 35 del 05/09/2014
Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 31.03.2015
Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 77 del 30.12.2015
Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 05 del 30.01.2017
Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 74 del 18.12.2017
Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 60 del 28.09.2020
Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 29 del 26.04.2021

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- 1 Oggetto del Regolamento
- 2 Gestione e classificazione dei rifiuti
- 3 Rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche
- 4 Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti
- 5 Soggetto attivo

TITOLO II - PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

- 6 Presupposto per l'applicazione della Tariffa
- 7 Soggetti passivi
- 8 Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti
- 9 Esclusione dall'obbligo di conferimento
- 10 Esclusione per produzione di rifiuti speciali non conferibili al pubblico servizio
- 11 Superficie degli immobili

TITOLO III - TARIFFE

- 12 Costo di gestione
- 13 Determinazione della tariffa
- 14 Articolazione della tariffa
- 15 Periodi di applicazione della tariffa
- 16 Tariffa per le utenze domestiche
- 17 Occupanti le utenze domestiche
- 18 Tariffa per le utenze non domestiche
- 19 Classificazione delle utenze non domestiche
- 20 Scuole statali
- 21 Tariffa giornaliera
- 22 Tributo provinciale

TITOLO IV - RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

- 23 Riduzioni per le utenze domestiche
- 24 Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive
- 24bis Facoltà di utilizzo di gestore diverso dal servizio pubblico da parte di utenze non dom.
- 25 Riduzioni per le utenze non domestiche per il recupero
- 26 Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
- 27 Ulteriori riduzioni ed esenzioni
- 28 Cumulo di riduzioni e agevolazioni

TITOLO V - DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO

- 29 Obbligo di dichiarazione
- 30 Contenuto e presentazione della dichiarazione
- 31 Poteri del Comune
- 32 Accertamento
- 33 Sanzioni
- 34 Fatturazione, riscossione e pagamenti
- 35 Interessi di mora e rimborso maggiori spese di accertamento
- 36 Rimborsi
- 37 Somme di modesto ammontare

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- 38 Entrata in vigore e abrogazioni
- 39 Clausola di adeguamento
- 40 Disposizioni transitorie

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la Tariffa Corrispettiva Servizio Rifiuti, (in seguito denominata "Tariffa"), prevista dall'art. 1, comma 668 della Legge 27/12/2013, n. 147 e s.m.i., diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, stabilendo tra l'altro:
 - a) i criteri di determinazione delle tariffe;
 - b) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
 - c) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
 - d) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
 - e) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tariffaria, in quanto il comune ai sensi dell'art. 1, comma 668 della Legge 27/12/2013, n. 147 e s.m.i., applica in luogo della TARI una tariffa avente natura corrispettiva.
3. La Tariffa Corrispettiva Servizio Rifiuti si conforma, per quanto non diversamente disciplinato nel presente Regolamento, alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. (*Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani*).
4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di Legge vigenti nonché quelle del "*Regolamento per la gestione dei rifiuti del Comune di Altavilla Vicentina*".

Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani, nonché l'applicazione, l'accertamento e la riscossione della relativa Tariffa corrispettiva, e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dal "*Regolamento per la gestione dei rifiuti del Comune di Altavilla Vicentina*", che include la definizione e classificazione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni inerenti previste nel presente regolamento.

Art. 3. Rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche

1. Ai sensi dell'art. 183 comma 1 lett. b-ter) del Dlgs. 152/2006 sono rifiuti urbani i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinques del Dlgs. 152/2006.
2. Le utenze non domestiche per il conferimento dei propri rifiuti urbani effettuano la

scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, con le modalità e le riduzioni previste dal successivo art. 24bis.

3. Ai sensi dell'art. 183 comma 1 lett. b-sexies del Dlgs. 152/2006 i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione;

Art. 4. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152:
 - a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
 - b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
 - c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
 - d) i rifiuti radioattivi;
 - e) i materiali esplosivi in disuso;
 - f) le materie fecali, se non contemplate dal successivo comma 2 lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;
 - g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.
2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
 - a) le acque di scarico;
 - b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
 - c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
 - d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008 n. 117.

Art. 5. Soggetto attivo

1. Il soggetto che si occupa della gestione integrata dei rifiuti urbani, svolta in concessione dal Comune in regime di esclusiva sull'intero territorio comunale, è designato come gestore del servizio (di seguito "Gestore"), ai sensi dell'art. 200 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
2. La Tariffa Corrispettiva Servizio Rifiuti è applicata, accertata, fatturata e riscossa ordinariamente e coattivamente dal soggetto affidatario e/o concessionario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, secondo quanto disposto dall'art. 1 comma 668, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, tenuto conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR 27 aprile 1999 n. 158, in conformità alle disposizioni contenute nella deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti ed Ambiente (ARERA) n. 443/2019/R/RIF, avente ad oggetto la "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021", nel relativo allegato A " Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti", e loro successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Gestore applica, accerta, fattura e riscuote ordinariamente e coattivamente la tariffa secondo le modalità previste dal presente regolamento.

TITOLO II - PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 6. Presupposto per l'applicazione della Tariffa

1. Presupposto per l'applicazione della Tariffa Corrispettiva Servizio Rifiuti è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si intendono per:
 - a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi, piazzali;
 - c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;
 - d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono soggetti alla tariffa tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, nonché tutte le aree scoperte adibite a qualsiasi uso, che pur avendo destinazione accessoria o pertinenziale di locali assoggettati al prelievo, siano suscettibili a loro volta di produrre rifiuti urbani.
4. Sono in generale escluse dalla tariffa, ad eccezione delle aree scoperte operative delle utenze non domestiche:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 C.C. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

5. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
6. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della tariffa.

Art. 7. Soggetti passivi

1. La Tariffa Corrispettiva Servizio Rifiuti è dovuta da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 C.C. utilizzate in via esclusiva la tariffa è dovuta dagli occupanti o conduttori esclusivi delle medesime.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, la tariffa è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tariffario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 8. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti a tariffa i locali e le aree che per la loro natura tecnica o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, non sono suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

Utenze domestiche:

- le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inagibili, perché di fatto non utilizzati a seguito di ordinanze o oggetto di interventi edilizi (quali lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo, ecc.) in seguito a licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità delle stesse e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 C.C. non detenute o occupate in via esclusiva;
- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- superfici coperte di altezza pari od inferiore a mt. 1,50;

Utenze non domestiche:

- i locali stabilmente riservati ad impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
 - i locali utilizzati come deposito e/o magazzino accessori delle attività ricomprese nelle categorie 22, 23 e 24;
 - aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
 - aree scoperte adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
 - aree scoperte impraticabili o intercluse da recinzione;
 - aree scoperte adibite a titolo gratuito a parcheggio dipendenti e clienti;
 - aree o locali in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
 - zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
 - aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
 - locali adibiti al culto nonché i locali strettamente connessi all'attività del culto stesso. A tal fine sono considerati adibiti al culto, purché connessi a culti riconosciuti dalla legge, i seguenti locali: chiese, cappelle, locali in cui si esercita la catechesi;
 - sale di esposizione museale;
 - la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti (es. campo da gioco) sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - le superfici delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private adibite a sale operatorie o ad altri usi ove si producono esclusivamente rifiuti sanitari o radioattivi. Sono invece soggetti alla tariffa nell'ambito delle precisate strutture sanitarie e socio sanitarie: gli uffici, i magazzini e i locali ad uso di deposito, le cucine e i locali di ristorazione, le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive, le eventuali abitazioni, i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione dalla tariffa.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
 3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tariffa ai sensi del presente articolo verrà applicata la tariffa per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 9. Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi da tariffa i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di

ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. Si applicano ai fini dell'esclusione di cui sopra, i commi 2 e 3 dell'art. 8.

Art. 10. Esclusione per produzione di rifiuti speciali non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tariffabile delle utenze non domestiche, non si tiene conto di quella parte ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Sono altresì escluse le superfici dei magazzini di materie prime e di merci, funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio delle attività produttive, ove si formano esclusivamente rifiuti speciali nei quali vengono rispettate contestualmente le seguenti condizioni:
- a) il magazzino è utilizzato per il deposito esclusivamente delle materie prime e delle merci che vengono rispettivamente utilizzate e prodotte nelle aree aziendali in cui si formano rifiuti speciali; la presenza, anche se in minima percentuale, di materie prime o merci relative ad aree di produzione in cui non si formano rifiuti speciali determina l'esclusione dall'esenzione dell'intero magazzino;
 - b) il magazzino è strettamente funzionale all'attività di produzione, come dimostrato dal fatto che senza di esso la produzione non potrebbe avere luogo, essendo necessario depositare in esso le materie prima dell'inserimento nel ciclo produttivo e le merci dopo la relativa produzione, in attesa dell'indirizzamento di queste ultime verso magazzini di stoccaggio ovvero verso la rete distributiva.
 - c) Per magazzino si intende il locale destinato a stoccaggio e conservazione delle materie prime e merci ma può anche essere inteso come area scoperta.
2. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali esclusi dagli urbani o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tariffa, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ	% DI ABBATTIMENTO
FALEGNAMERIA	50
AUTOCARROZZERIA	50
AUTOFFICINA PER RIPARAZIONE VEICOLI	50
GOMMISTA	50
AUTOFFICINA DI ELETTRAUTO	50
LAVANDERIA E TINTORIA NON INDUSTRIALE	30
VERNICIATURA NON INDUSTRIALE	30
GALVANOTECNICA	30

- 3 L'esenzione e riduzione di cui ai commi precedenti viene riconosciuta ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali esclusi dagli urbani nella dichiarazione di cui al successivo art. 30 ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Gestore copia del modello unico di dichiarazione

ambientale (MUD) entro il termine stabilito da norme statali per la presentazione dello stesso. L'esenzione di cui al comma 1 non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.

- 4 Sono considerate produttive di rifiuti speciali e pertanto escluse dalla superficie tariffabile le superfici di lavorazione industriale e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati, delle "*Attività industriali con capannone di produzione*" corrispondenti alla cat. 20 delle tabelle 3a) e 3b) dell'allegato 1 al Dpr 158/1999. Non sono comprese in dette superfici, e sono pertanto rientranti nella superficie tariffabile delle attività industriali, le superfici produttive di rifiuti urbani, come ad esempio uffici, servizi, mense, spogliatoi, nonché depositi o magazzini non funzionalmente collegati alle attività produttive di rifiuti speciali.

Art. 11. Superficie degli immobili

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano (cat. A, B, C), assoggettabile alla Tariffa Corrispettiva Servizio Rifiuti, è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. Ai fini dell'applicazione della Tariffa Corrispettiva Servizio Rifiuti si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al D.Lgs 15 Novembre 1993, n. 507 (TARSU), della Tariffa di Igiene Ambientale prevista dall'art. 49 del D.Lgs 5 Febbraio 1997, n. 22 (TIA 1), dall'art. 238 del D.Lgs 3 Aprile 2006, n. 152 (TIA 2), o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui al D.Lgs 201/11, o della Tassa sui Rifiuti (TARI) di cui all'art. 1 commi dal 639 al 705 della Legge n. 147 del 27.12.2013.
2. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria (cat. D, E) iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla tariffa rimane quella calpestabile.
3. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
4. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all'art. 1, comma 647 della Legge 147/2013, la superficie assoggettabile a tariffa delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sarà pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998 n. 138. Il Comune o il Gestore comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'art. 6 della Legge 27 luglio 2000 n. 212.
5. L'utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della tariffa corrispettiva servizio rifiuti decorrerà dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 4.
6. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina.

TITOLO III – TARIFFE

Art. 12. Costo di gestione

1. La Tariffa corrispettiva servizio rifiuti è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno secondo la procedura prevista nella deliberazione dell’Autorità di Regolazione per l’Energia, Reti ed Ambiente (ARERA) n. 443/2019/R/RIF, avente ad oggetto la “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi di efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021”, nel relativo allegato A “Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti”, e loro successive modifiche ed integrazioni.

Art. 13. Determinazione della tariffa

1. La Tariffa corrispettiva servizio rifiuti è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazione tariffaria.
2. La Tariffa corrispettiva servizio rifiuti è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel successivo Art. 14.
3. La Tariffa corrispettiva servizio rifiuti è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l’anno precedente.

Art. 14. Articolazione della tariffa

1. La tariffa, determinata in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, è composta da una *quota tariffa fissa*, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio sulla base delle metrature e dei coefficienti di produttività presuntivi, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158, allegato 1, tabelle 1a e 3a, e da una *quota tariffa variabile* rapportata all’entità dei costi di gestione, alle modalità del servizio fornito, alle quantità di rifiuti potenzialmente conferibili o conferiti, anche attraverso sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, così come definiti al successivo comma 5.
2. La *tariffa variabile* è suddivisa in due diverse componenti, corrispondenti ai criteri di cui al precedente comma 1:
 - a) *Tariffa variabile parametrica*, commisurata al costo effettivo del servizio base potenzialmente reso alla singola utenza, così come definito nell'ambito del piano finanziario, sulla base delle metrature e dei coefficienti di produttività presuntivi, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158, allegato 1, tabelle 2 e 4a, (metodo di misurazione parametrico);
 - b) *Tariffa variabile puntuale*, commisurata ai costi effettivi dei servizi erogati oltre a quelli ricompresi nel servizio base di cui al punto precedente tramite sistemi di calibratura individuale degli apporti e di misurazione delle quantità di rifiuti

- previsti dall'art. 5 comma 2 e dall'art. 6 comma 2 del medesimo Decreto (metodi di misurazione puntuale), effettuati anche per singole e specifiche categorie di rifiuti;
3. Ai sensi dell'art. 1, comma 652 della Legge 147/2013, nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il Comune può prevedere l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.
 4. Ai fini della determinazione tariffaria sono individuate due macrocategorie di utenza principali: *utenze domestiche* e *utenze non domestiche*. La macrocategoria utenze domestiche è suddivisa in categorie secondo il numero di componenti del nucleo occupante l'immobile. La macrocategoria delle utenze non domestiche è suddivisa in categorie secondo la tipologia di attività svolta.
 5. Sono definiti "sistemi di misurazione puntuale" quali quelli indicati al precedente comma 1, i sistemi di raccolta dei rifiuti urbani che consentono di associare ad ogni singola utenza la quantità di rifiuti urbani dalla stessa conferiti, quali:
 - a) raccolta domiciliare di specifiche tipologie di rifiuti con assegnazione e misurazione dei volumi e/o dei pesi di contenitori o sacchi di volumetria nota conferiti al circuito di raccolta;
 - b) raccolta presso strutture a conferimento collettivo con misurazione della volumetria o del peso per ciascun conferimento e/o possibilità di contabilizzare gli svuotamenti ed associarli alla singola utenza, quali press-container con controllo accessi, cassonetti con sistemi di accesso controllato);
 - c) altri sistemi di misurazione dei servizi resi che consentano la commisurazione degli stessi all'effettivo livello di servizio erogato a ciascuna utenza.
 6. La misurazione della quantità può essere effettuata su una o più frazioni che compongono il rifiuto urbano, come usualmente suddivise nell'organizzazione della raccolta. La misurazione della quantità è finalizzata alla commisurazione del prelievo economico per il servizio effettivamente reso all'utenza, purché nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità. Devono essere evitate la misurazione di frazione o specifici flussi i cui costi di gestione siano poco significativi e/o non presentino diretta correlazione con i costi totali effettivamente sostenuti. A tale scopo deve essere seguito il criterio della significatività dei costi medesimi e/o quello della loro diretta correlazione rispetto all'ammontare complessivo del piano finanziario.
 7. Per motivi logistici, organizzativi o comunque per il rispetto dei principi di economicità, efficienza, ed efficacia, il servizio può venire reso con attrezzature di conferimento e misurazione utilizzate anche da gruppi ristretti di utenze.
 8. È assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dal comma 658 della Legge 147/2013, e dell'art. 4, comma 2, D.P.R. 158/1999, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura non inferiore al 50% dell'ammontare complessivo dei proventi derivanti dal recupero di energia e materiali raccolti in maniera differenziata. Tale percentuale verrà stabilita contestualmente all'approvazione delle tariffe, con atto deliberativo da parte dell'organo preposto.

Art. 15. Periodi di applicazione della tariffa

1. La tariffa è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in mesi, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui

ha avuto inizio l'occupazione o conduzione dei locali ed aree, e perdura sino all'ultimo giorno del mese in cui l'occupazione o conduzione cessa se la denuncia di cessazione viene data nel prescritto termine di 30 giorni.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo o non vengono riconsegnate le strutture (bidoncino ecc.), la tariffa è dovuta sino all'ultimo giorno del mese in cui viene prodotta o vengono riconsegnate le strutture (bidoncino ecc.), salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal primo giorno del mese successivo a quello di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo art. 32, decorrendo altrimenti dal mese di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 16. Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1 all. 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata sia in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2 all. 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158 (metodo parametrico), sia in base a sistemi di calibratura individuale degli apporti e di misurazione delle quantità di rifiuti previsti dall'art. 5 comma 2 e dall'art. 6 comma 2 del medesimo Decreto, effettuati anche per specifiche categorie di rifiuti (metodi di misurazione puntuale), al fine di assicurare una modulazione della tariffa, riferibile a ciascuna utenza domestica, che consenta una riduzione proporzionale alla raccolta differenziata.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa, nonché il costo dei conferimenti conteggiati per singola utenza con misurazione puntuale e l'eventuale loro numero ritenuto minimo indispensabile, sono determinati contestualmente all'approvazione delle tariffe, con atto deliberativo da parte dell'organo preposto.

Art. 17. Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti

diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, un numero di occupanti pari a 2 (due) fatte salve le verifiche d'ufficio.

4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.

Art. 18. Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3 all. 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata sia applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4 all. 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158 (metodo parametrico), sia in base a sistemi di calibratura individuale degli apporti e di misurazione delle quantità di rifiuti previsti dall'art. 5 comma 2 ed art. 6 comma 2 del medesimo Decreto, effettuati anche per specifiche categorie di rifiuti (metodi di misurazione puntuale) al fine di assicurare una modulazione della tariffa, riferibile a ciascuna utenza non domestica, che consenta una riduzione proporzionale alla raccolta differenziata.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa nonché il costo dei conferimenti conteggiati per singola utenza con misurazione puntuale, e l'eventuale loro numero ritenuto minimo indispensabile sono determinati contestualmente all'approvazione delle tariffe, con atto deliberativo da parte dell'organo preposto.

Art. 19. Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. La tariffa applicabile è unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 20. Scuole statali

1. La tariffa dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007 n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008 n. 31).
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la Tariffa corrispettiva servizio rifiuti.

Art. 21. Tariffa giornaliera

1. La tariffa si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica ed aumentandola:
 - a) del 100% per periodi complessivamente inferiori a 75 gg. Annuì
 - b) del 50% per periodi da 75 a 182 gg. Annuì
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tariffa da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della tariffa annuale.

Art. 22. Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi della tariffa corrispettiva servizio rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare la tariffa giornaliera, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili alla Tariffa corrispettiva servizio rifiuti, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo della tariffa.

TITOLO IV – Riduzioni ed agevolazioni

Art. 23. Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) abitazioni con un unico occupante limitatamente ai soggetti con oltre 65 anni: riduzione del 30% sulle quote fissa e variabile con calcolo parametrico (esclusa la quota variabile con calcolo puntuale relativa ai rifiuti indifferenziati effettivamente prodotti o minima); la riduzione viene applicata d'ufficio, e vale fino al mantenersi delle condizioni oggettive considerate, da verificare periodicamente dallo sportello utenza del gestore presso il Comune; la riduzione è applicata dall'anno successivo a quello di compimento del 65° anno di età;
 - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, (seconde case) non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30%; sulle quote fissa e variabile con calcolo parametrico (esclusa la quota variabile con calcolo puntuale relativa ai rifiuti indifferenziati effettivamente prodotti o minima);
 - c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30% sulle quote fissa e variabile con calcolo parametrico (esclusa la quota variabile con calcolo puntuale relativa ai rifiuti indifferenziati effettivamente prodotti o minima);
 - d) fabbricati rurali ad uso abitativo non servite dal servizio: riduzione del 30%. sulle quote fissa e variabile con calcolo parametrico. La riduzione viene applicata su domanda dell'utente, purché documentata e vale fino al mantenersi delle condizioni oggettive considerate, da verificare periodicamente dallo sportello utenza del gestore. La riduzione è applicata dall'anno successivo a quello di presentazione della domanda.
2. Le riduzioni di cui ai commi precedenti si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. La riduzione di cui alla lettera a) si applica, per i residenti nel Comune, anche in mancanza di specifica dichiarazione.
3. La Tariffa è ridotta, limitatamente alla parte variabile, per le utenze domestiche che procedono al recupero della frazione organica con produzione di compost, riutilizzabile nella pratica agronomica, secondo le modalità di cui al regolamento per la gestione dei rifiuti urbani, con le seguenti modalità:
 - a) La percentuale di riduzione della quota variabile o l'entità della "quota organico" è stabilita annualmente in sede di definizione della tariffa;
 - b) La riduzione della Tariffa per le utenze domestiche che procedono al recupero della frazione organica è applicata su specifica richiesta da parte dei soggetti interessati, previa presentazione di atto d'obbligo secondo lo schema tipo predisposto dal Gestore, ed hanno effetto dalla data in cui viene presentata la comunicazione. Gli utenti sono tenuti a comunicare il venire meno delle condizioni per l'attribuzione di tale agevolazione; in difetto il Gestore provvede al recupero della tariffa con applicazione delle penalità previste per l'omessa comunicazione di variazione.
 - c) Nel caso in cui non vengano rispettate le norme tecniche per la pratica del compostaggio domestico previste dal Regolamento per il servizio di gestione dei Rifiuti Urbani e/o dagli appositi regolamenti comunali che normano la materia, l'utente è soggetto alle sanzioni previste dal predetto regolamento e decade la riduzione della Tariffa di cui al comma 3).

4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
5. Sono inoltre previste le seguenti agevolazioni non tariffarie per le utenze domestiche numerose:
 - a) dotazione supplementare gratuita di n. 1 ulteriore rotolo di sacchi raccolta plastica all'anno per le utenze richiedenti con 4 o più componenti. Le altre utenze possono avere la fornitura di ulteriori rotoli di sacchi raccolta plastica previo versamento del costo a rotolo comunicato annualmente dal gestore.
 - b) dotazione supplementare gratuita di n. 1 ulteriore cassetta carta e n. 1 ulteriore secchio vetro per le utenze richiedenti con 5 o più componenti.

Art. 24. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. La tariffa si applica ai locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare, (ad esempio ambulanti in presenza di mercati o manifestazioni di vario genere), riducendo la tariffa annua in rapporto al periodo di occupazione o conduzione risultante dall'atto autorizzatorio o, se superiore, a quello di effettiva occupazione o conduzione.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

Art. 24bis. Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di conferimento totale al di fuori del servizio pubblico

1. Le utenze non domestiche possono conferire parzialmente o totalmente al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2 del Dlgs. 152/2006, che li conferiscono totalmente al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, sono escluse dalla quota variabile e dalla quota puntuale della tariffa; Le medesime utenze devono effettuare la scelta di servirsi del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.
3. L'opzione di cui al comma precedente deve riguardare la totalità dei flussi di rifiuti urbani prodotti per un periodo non inferiore a cinque anni, diversamente, in caso di parziale conferimento al servizio pubblico, non sussistono vincoli temporali e non sarà applicabile l'esclusione di cui al comma precedente, ma esclusivamente la riduzione proporzionale per il recupero prevista al successivo art. 25.
4. In caso di ricorso al mercato, l'utenza non domestica rimane comunque tenuta al pagamento delle quote fissa della tariffa rifiuti a copertura dei costi generali del servizio.
5. Al fine di consentire la corretta programmazione del servizio pubblico di raccolta, i soggetti che scelgono di fare ricorso al libero mercato di cui al punto precedente devono comunicare al Gestore che non intendono più avvalersi del servizio mediante la dichiarazione di cui all'art. 29.

6. Alle utenze non domestiche che optano per il libero mercato si applica la riduzione di cui al comma 2 a decorrere dall'anno successivo a quello della comunicazione. Dalla stessa data il gestore del servizio di raccolta non erogherà più il relativo servizio all'utenza, incluso del servizio domiciliare, dei contenitori stradali e dell'accesso al centro di raccolta comunale dei rifiuti.
7. È comunque fatta salva la possibilità, per l'utenza non domestica, di chiedere la riattivazione del servizio pubblico anche prima della scadenza quinquennale di cui al comma 2. Il Gestore ripristinerà il servizio entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta. In tal caso la riduzione di cui al comma 2 decade dal 1 gennaio dell'anno di ripristino del servizio.
8. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze che hanno dichiarato di non avvalersi del servizio ai sensi del presente articolo, sarà recuperata la riduzione non dovuta per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 25. Riduzioni per le utenze non domestiche per il recupero parziale

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti urbani (esclusi i rifiuti speciali) che il produttore dimostri di aver direttamente avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa a ciò abilitata che ha effettuato l'attività di recupero.
2. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'art. 183 comma 1 lett. t) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
3. A tal fine il produttore che, mediante attestazione del soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi (documento contrattuale valido) e documento di trasporto (formulario identificazione rifiuto -), dimostri di averli avviati al recupero in tutto od in parte, ha diritto ad una riduzione della parte variabile della tariffa così determinata (ai sensi dell'art. 7 comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 158/99):
 - a) recupero di rifiuti urbani prodotti di almeno il 30% della produzione potenziale stimata: meno 25% della quota variabile;
 - b) recupero di rifiuti urbani di almeno il 60% della produzione potenziale stimata: meno 50% della quota variabile;
 - c) recupero di rifiuti urbani prodotti pari o superiore alla produzione potenziale stimata contestualmente al comprovato inutilizzo del servizio nel corso dell'anno di riferimento (assenza di contenitori/svuotamenti ed accessi ecocentro): meno 100% della quota variabile;
4. Le percentuali di recupero verranno calcolate rapportando le quantità documentate di rifiuti recuperati prodotti nelle superfici oggetto di tariffa, con l'esclusione dei rifiuti riconducibili alle tipologie ordinariamente prodotte nelle superfici escluse dalla tariffazione nonché dei rifiuti inerti e dei rifiuti metallici, alla quantità stimata di produzione potenziale (quantificata applicando alla superficie oggetto di tariffa i coefficienti della tabella 4a del Decreto del Presidente della Repubblica n. 158/99, nella misura determinata all'approvazione delle tariffe, con atto deliberativo da parte dell'organo preposto). Per la "Categoria 22 - Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie" presentazione obbligatoria della documentazione sopraindicata per il rifiuto CER200108.

5. La riduzione di cui sopra verrà applicata a richiesta dell'interessato, a conclusione della istruttoria tecnica, con effetto dal mese successivo alla data di presentazione della domanda, mediante eventuale conguaglio nella tariffazione dell'anno successivo.

Art. 26. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. La tariffa è ridotta, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile parametrica, al 40% per le utenze poste a una distanza posta oltre 300 metri dal più vicino possibile punto di conferimento per le raccolte porta a porta, misurato dal punto di accesso dell'utenza sulla strada pubblica.
2. La riduzione di cui al comma precedente si applica alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche con superficie imponibile non superiore a 200 mq. Non si applica alle altre utenze non domestiche, che sono tenute a conferire direttamente i propri rifiuti presso le isole ecologiche comunali.
3. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, la tariffa è dovuta dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20% della tariffa rapportato ai giorni di effettivo disservizio.
4. La riduzione di cui al presente articolo verrà applicata a richiesta dell'interessato, a conclusione della istruttoria tecnica, con effetto dal mese successivo alla data di presentazione della domanda, mediante eventuale conguaglio nella tariffazione dell'anno successivo.

Art. 27. Ulteriori riduzioni ed esenzioni

1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) riduzione del 30% sulle quote fissa e variabile con calcolo parametrico, (esclusa la quota variabile con calcolo puntuale relativa ai rifiuti indifferenziati effettivamente prodotti o minima), per abitazioni occupate esclusivamente da nuclei familiari con 4 o più figli di età inferiore a 26 anni. La riduzione viene applicata su domanda dell'utente e vale fino al mantenersi delle condizioni oggettive considerate, da verificare periodicamente dallo sportello utenza del gestore presso il Comune. La riduzione è applicata dall'anno successivo a quello di presentazione della domanda.
 - b) riduzione del 30% sulle quote fissa e variabile con calcolo parametrico (esclusa la quota variabile con calcolo puntuale relativa ai rifiuti indifferenziati effettivamente prodotti o minima), per abitazioni occupate esclusivamente da ultrasessantacinquenni con un reddito ISEE inferiore ad € 12.000,00. La riduzione viene applicata su domanda dell'utente da presentare annualmente entro il 31 DICEMBRE allo sportello utenza del gestore presso il Comune. La riduzione è applicata dall'anno successivo a quello di presentazione della domanda.
 - c) riduzione del 30% sulle quote fissa e variabile con calcolo parametrico (esclusa la quota variabile con calcolo puntuale relativa ai rifiuti indifferenziati effettivamente prodotti o minima), per abitazioni con capofamiglia ultrasessantacinquenne unico percettore di reddito, con un reddito ISEE inferiore ad € 12.000,00. Ai fini della riduzione, non si considera reddito la pensione di invalidità, percepita da altri componenti del nucleo familiare ed il reddito percepito da eventuale badante. La riduzione viene applicata su domanda dell'utente da presentare annualmente entro

il 31 DICEMBRE allo sportello utenza del gestore presso il Comune. La riduzione è applicata dall'anno successivo a quello di presentazione della domanda.

2. Le riduzioni di cui al comma precedente possono essere iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.

Art. 28. Cumulo di riduzioni e agevolazioni

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 29. Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi della Tariffa corrispettiva servizio rifiuti devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione della tariffa e in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.

2. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 30. Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. I soggetti passivi della tariffa presentano la dichiarazione entro il termine di 10 giorni dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili a tariffa. La dichiarazione deve essere formalizzata con l'utilizzo dei modelli messi a disposizione dallo sportello utenza del Gestore presso il Comune e sul sito internet o portale del contribuente messo a disposizione dal Gestore.
2. Ai fini della dichiarazione relativa alla Tariffa corrispettiva servizio rifiuti, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) di cui al D.L. n.201/2011 art.14, della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o della tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1) o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2) o della Tassa sui Rifiuti (TARI) di cui all'art. 1 commi dal 639 al 705 della Legge n. 147 del 27.12.2013.

3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare della tariffa. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione riguarda solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
 - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
 - c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni e la relativa documentazione.
5. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
 - a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
 - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali di locali e aree;
 - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
6. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente allo sportello utenza del gestore presso il Comune o è spedita al Gestore per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R., o inviata al Gestore in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica il Gestore provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.
7. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
8. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione al Gestore nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.
9. Se la denuncia di cessazione viene data con ritardo o non vengono riconsegnate le strutture (bidoncino ecc.), la tariffa è dovuta sino al giorno in cui viene prodotta o vengono riconsegnate le strutture (bidoncino ecc.).

Art. 31. Poteri del Comune

1. Il Comune designa il Funzionario Responsabile della Tariffa Corrispettiva Servizio Rifiuti a cui è attribuito il ruolo di interfaccia con il Gestore e concessionario della

riscossione, per tutte le azioni di verifica e controllo delle modalità di costruzione del piano finanziario, delle procedure di calcolo e dell'applicazione della tariffa stessa.

2. Il Comune disciplina mediante il presente Regolamento, ai sensi del comma 668 art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, le modalità di applicazione della Tariffa Corrispettiva Servizio Rifiuti.
3. Spetta all'Ente territorialmente competente ovvero all'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo o, in caso contrario, alla Regione o la Provincia autonoma o al Comune, secondo la normativa vigente, la validazione del Piano Economico Finanziario predisposto dal gestore del servizio dei rifiuti secondo la procedura prevista nella deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti ed Ambiente (AREERA) n. 443/2019/R/RIF, e nel relativo allegato A "Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti", e la sua trasmissione all'Autorità medesima, unitamente ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, ai fini della verifica della coerenza regolatoria degli atti per la conseguente approvazione.
4. Spetta al Comune determinare, ai sensi del Dpr. 27 aprile 1999, n. 158, fatto salva la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani così come determinati dal Piano Finanziario:
 - a) la scelta dei criteri di ripartizione tra le categorie di utenza domestica e non domestica secondo criteri razionali, assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica;
 - b) i valori attribuibili tra gli intervalli minimo e massimo ai Coefficienti proporzionali di produttività kb-kc-kd riportati nelle tabelle 2, 3a, 4a, dell'allegato 1 al citato Dpr. 27 aprile 1999, n. 158;
 - c) il numero di conferimenti eventualmente stabilito quale minimo nella tariffazione puntuale per le diverse tipologie di utenza;
5. Spetta inoltre al Comune il potere di introdurre ulteriori agevolazioni e riduzioni rispetto quelle previste dall'Art. 27, da iscrivere in bilancio come autorizzazioni di spesa e la cui relativa copertura è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune, fatto salva la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani così come da Piano Finanziario.

Art. 32. Accertamento

1. Il Gestore provvede a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la tariffa e al controllo dei dati dichiarati in denuncia.
2. Nell'esercizio di detta attività effettua le verifiche e i controlli nei modi e nelle forme maggiormente efficaci e opportune, compresa la verifica diretta delle superfici con sopralluogo ai locali e aree, tramite personale preposto e autorizzato previa accettazione dell'utenza e nel rispetto dei limiti imposti dalla legge.
3. A tale scopo può:
 - richiedere l'esibizione dei contratti di locazione, affitto e scritture private atte ad accertare le date di utilizzo del servizio;
 - richiedere copia di planimetrie catastali atte ad accertare le superfici occupate;
 - richiedere anche mediante questionari inviati all'utenza notizie relative ai presupposti di applicazione tariffaria, non solo agli occupanti o ai detentori, ma anche ai proprietari dei locali ed aree;
 - invitare i predetti soggetti a fornire prove, delucidazioni e chiarimenti;
 - accedere alle banche dati in possesso del Comune o di altri Enti nelle forme previste da appositi accordi o convenzioni.
4. In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, può fare ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'art. 2729 del cc.

5. Dell'esito delle verifiche effettuate, viene data comunicazione agli interessati, che s'intende accettata qualora entro 30 giorni non pervengano rilievi al Gestore. Nel caso che l'utente riscontrasse elementi di discordanza può, nello stesso termine di 30 giorni, fornire le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano annullamento o rettifica della comunicazione inviata.
6. Il Gestore, decorso il termine assegnato, provvede ad emettere nei confronti dei soggetti che non si sono presentati o non hanno dato riscontro, la relativa fattura sulla base degli elementi indicati nella comunicazione stessa.
7. In caso di mancata presentazione della comunicazione di occupazione, il Gestore determina in via presuntiva le superfici occupate e gli altri elementi utili per la quantificazione della tariffa, presumendo anche, fatta salva la prova contraria, che l'occupazione o la conduzione abbia avuto inizio a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui può farsi risalire l'inizio dell'occupazione, in base ad elementi precisi e concordati. Per determinare gli elementi necessari, il Gestore si avvale degli strumenti e delle forme indicate all'art. 32 comma 3 del presente regolamento. In ogni caso, fatte salve diverse valutazioni fondate su circostanziali elementi, il Gestore applicherà una fatturazione provvisoria calcolata, per le utenze domestiche, su 100 mq. e 3 componenti, mentre, per le utenze non domestiche, si farà riferimento alla superficie media cittadina della categoria di appartenenza, tra quelle individuate dall'art. 19 comma a) del presente regolamento.

Art. 33. Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento della tariffa risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'art. 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal 100 per cento al 200 per cento della tariffa dovuto, con un minimo di 50,00 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 50 per cento al 100 per cento della tariffa non versata, con un minimo di 50,00 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 32 comma 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100,00 ad euro 500,00. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento della tariffa, se dovuta, e della sanzione e degli interessi.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti costituiscono sanzioni amministrative e sono applicate e riscosse dal Comune, anche su segnalazione ed accertamento del Gestore.

Art. 34. Fatturazione, riscossione e pagamenti

1. Il Gestore provvede alla emissione delle fatture per l'addebito della tariffa corrispettiva rifiuti urbani nei modi e nelle forme più opportune e valide, consentite dalla normativa vigente.

2. Ogni anno il Gestore predispone il programma di fatturazione indicando, in linea di massima, tempi e modalità di fatturazione di cui al comma 688 art. 1 legge 27 dicembre 2013 n. 147 e s.m.i. Detto programma dovrà essere approvato dal comune.
3. Non si fa luogo a riscossione o a rimborso alcuno, quando l'importo complessivo annuale della tariffa risulta inferiore o uguale a 12 Euro.
4. Il pagamento delle fatture relative al servizio va effettuato entro il termine di scadenza indicato in fattura, che sarà emessa con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data di scadenza con le modalità consentite dalla legge.
5. Le fatture sono spedite al domicilio del titolare dell'utenza, o ad altro recapito indicato dallo stesso, tramite il servizio postale od agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria.
6. Il Gestore potrà eventualmente attivare modalità di invio telematico delle fatture all'utenza.

Art. 35. Interessi di mora e rimborso maggiori spese di accertamento

1. In caso di pagamento oltre la scadenza, viene applicata una indennità di mora per ritardato pagamento, in misura pari ad un interesse calcolato al tasso legale su base annuale - per ogni giorno di ritardo dei pagamenti.
2. Nel caso di violazioni all'obbligo di dichiarazione di cui agli artt. 29-30 del presente regolamento, per le quali il Gestore abbia posto in essere adempimenti ed operazioni specifici aggiuntivi di accertamento, spetta allo stesso il rimborso delle maggiori spese forfettizzato in Euro 100 per le omissioni di denuncia ed in Euro 35 per ritardata od infedele denuncia.
3. Eventuali reclami o contestazioni non consentono all'utente il diritto di differire o sospendere i pagamenti. Qualora l'utente richieda al Gestore l'accesso agli immobili per verificare le condizioni di applicabilità della tariffa, dovrà corrispondere € 50,00 a titolo di rimborso spese, nel caso in cui la verifica si concluda con esito per lui sfavorevole.

Art. 36. Rimborsi

1. L'utente può richiedere al Gestore il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso dovrà essere effettuato entro 180 giorni dalla data di presentazione della richiesta, interessi legali compresi.

Art. 37. Somme di modesto ammontare

1. Non si fa luogo a riscossione o a rimborso alcuno, quando l'importo complessivo annuale della tariffa risulta inferiore o uguale a 12 Euro.

TITOLO VI - Disposizioni finali e transitorie

Art. 38. Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente Regolamento per l'applicazione della Tariffa Corrispettiva Servizio Rifiuti, entra in vigore il 1° gennaio 2016.
2. Alla data di entrata in vigore della Tariffa Corrispettiva Servizio Rifiuti disciplinata dal presente regolamento, a norma dell'art. 1, comma 668, della L. 147/2013 è soppressa

l'applicazione della TARI, fatte salve le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità.

Art. 39. Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 40. Disposizioni transitorie

1. Il Comune o l'ente eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e/o della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.
2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini della Tariffa corrispettiva servizio rifiuti disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

ALLEGATO A

Categorie di utenze non domestiche - (Comuni con più di 5.000 abitanti)

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2. Cinematografi e teatri
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5. Stabilimenti balneari
6. Esposizioni, autosaloni
7. Alberghi con ristorante
8. Alberghi senza ristorante
9. Case di cura e riposo
10. Ospedali
11. Uffici, agenzie
12. Banche ed istituti di credito, studi professionali
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23. Mense, birrerie, hamburgerie
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26. Plurilicenze alimentari e/o miste
27. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club